

COMMISSIONE I

AFFARI INTERNI - ORDINAMENTO POLITICO ED AMMINISTRATIVO -
AFFARI DI CULTO - SPETTACOLI - ATTIVITÀ SPORTIVE - STAMPA

XCI.

SEDUTA DI VENERDÌ 5 APRILE 1957

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARAZZA

INDICE

	PAG.	PAG.
Comunicazioni del Presidente:		
PRESIDENTE	926	
Disegni di legge (Discussione e approvazione):		
Redazione a macchina e riproduzione fotografica degli atti pubblici (<i>Modificato dalla I Commissione permanente del Senato</i>). (2655-B)	926	
PRESIDENTE	926	
TOZZI CONDIVI, <i>Relatore</i>	926	
Utilizzazione dei materiali dei servizi automobilistici e di naviglio del Corpo delle Guardie di pubblica sicurezza e dei materiali radio-telegrafici, telegrafici e telefonici dell'Amministrazione di pubblica sicurezza. (<i>Approvato dalla I Commissione permanente del Senato</i>). (2754).	927	
PRESIDENTE	927	
SAMPIETRO UMBERTO, <i>Relatore</i>	927	
PUGLIESE, <i>Sottosegretario di Stato per l'Interno</i>	927	
Proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):		
COLITTO: Ripristino della reversibilità della pensione a favore delle figlie nubili e dei maschi maggiorenni, inabili a proficuo lavoro e nullatenenti. (96);		
CAPPUGI ed altri: Reversibilità della pensione a favore delle vedove e degli orfani del personale militare sfollato che abbia contratto o contragga matrimonio dopo lo « sfollamento ». (297);		
SCALIA: Nuove norme sulla reversibilità delle pensioni ai familiari dei dipendenti civili e militari dello Stato. (519);		
		DAL CANTON MARIA PIA ed altri: Riconoscimento del diritto degli illegittimi orfani di impiegato civile alla pensione di reversibilità. (886);
		BERLINGUER ed altri: Norme di attuazione costituzionale in tema di reversibilità di pensioni. (1137)
		928
		PRESIDENTE
		928
		TOZZI CONDIVI, <i>Relatore</i>
		928
		Disegno di legge (Discussione e rinvio):
		Modifica dell'articolo 243 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni, concernenti anticipazioni di fondi per il pagamento degli stipendi (<i>Modificato dalla I Commissione permanente del Senato</i>). (2573-B)
		928
		PRESIDENTE
		928
		TOZZI CONDIVI, <i>Relatore</i>
		928, 929
		GIANQUINTO
		929
		PUGLIESE, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>
		929
		Proposta di legge (Discussione e rinvio):
		TITOMANLIO VITTORIA e CAPPUGI: Modifica alla legge 26 febbraio 1952, n. 67, sullo stato giuridico dei salariati dello Stato. (1129)
		929
		PRESIDENTE
		929, 930
		SENSI, <i>Relatore</i>
		929
		LUCIFREDI
		930
		GIANQUINTO
		930
		CAPPUGI
		930
		TOZZI CONDIVI
		930
		VALANDRO GIGLIOLA
		930

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 APRILE 1957

	PAG
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Costituzione dei comitati per l'amministrazione separata dei beni civici frazionali (Modificato dalla I Commissione permanente del Senato). (2319-B)	930
PRESIDENTE	930, 931
BUBBIO, <i>Relatore</i>	930
COLITTO	931
GIANQUINTO	931
PUGLIESE, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	931
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	932

La seduta comincia alle 9,35.

SAMPIETRO UMBERTO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. (È approvato).

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che i deputati Clocchiatti e Marilli sostituiscono rispettivamente i deputati Angelucci Mario ed Ortona per i provvedimenti all'ordine del giorno.

Discussione del disegno di legge: Redazione a macchina e riproduzione fotografica degli atti pubblici. (Modificato dalla I Commissione permanente del Senato). (2655-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Redazione a macchina e riproduzione fotografica degli atti pubblici ». (2655 - B).

Il disegno di legge, già approvato dalla nostra Commissione nella seduta del 30 gennaio 1957, ci è stato trasmesso dal Senato che l'ha approvato con alcune modifiche.

Nell'assenza del relatore onorevole Berry, prego l'onorevole Tozzi Condivi di riferire alla Commissione sulle modifiche apportate dal Senato.

TOZZI CONDIVI, *Relatore*. Le modifiche approvate dalla I Commissione permanente del Senato al disegno di legge appaiono soltanto formali e credo interpretative della nostra volontà. Ne propongo quindi senz'altro l'approvazione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle modifiche apportate.

L'articolo 1 nel testo approvato dalla nostra Commissione era il seguente

« Nella stesura delle leggi, dei decreti del Presidente della Repubblica, dei decreti del

Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri, degli atti ricevuti dai notai e di tutti gli altri atti pubblici per i quali le leggi vigenti richiedono la scrittura a mano o a stampa, è ammessa la scrittura a macchina purché siano adoperati nastri dattilografici a inchiostrazione indelebile, rispondenti alle caratteristiche che saranno specificate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro per il tesoro ed il Ministro di grazia e giustizia.

Gli errori o le omissioni di battuta o di compilazione sono corretti con chiamate in calce, scritte a mano, in modo da lasciare leggibile il testo modificato ».

Il Senato ha così modificato l'ultimo comma.

« Gli errori o le omissioni di battuta o di compilazione sono corretti con chiamate in calce, scritte anche a mano, in modo da lasciare leggibile il testo modificato ».

Pongo in votazione l'ultimo comma nel testo del Senato.

(È approvato).

L'articolo 1 risulta pertanto così formulato:

« Nella stesura delle leggi, dei decreti del Presidente della Repubblica, dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri, degli atti ricevuti dai notai e di tutti gli altri atti pubblici per i quali le leggi vigenti richiedono la scrittura a mano o a stampa, è ammessa la scrittura a macchina purché siano adoperati nastri dattilografici a inchiostrazione indelebile, rispondenti alle caratteristiche che saranno specificate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro per il tesoro ed il Ministro di grazia e giustizia.

Gli errori o le omissioni di battuta o di compilazione sono corretti con chiamate in calce, scritte anche a mano, in modo da lasciare leggibile il testo modificato ».

L'articolo 2 nel testo approvato dalla nostra Commissione era il seguente:

« Le copie conformi degli atti e documenti, di cui all'articolo 1, possono essere ottenute con procedimenti meccanici o fotografici — da specificarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro per il tesoro ed il Ministro di grazia e giustizia — che presentino garanzia della riproduzione totale dell'atto o documento.

Si applica alle copie conformi il disposto del secondo comma dell'articolo precedente.

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 APRILE 1957

All'ultima pagina della copia dell'atto o documento riprodotto deve essere apposta la indicazione del numero dei fogli impiegati per la copia e l'attestazione della conformità con l'originale, a cura del pubblico ufficiale autorizzato al rilascio delle copie ».

Il Senato ha così modificato il primo comma:

« Le copie conformi totali o parziali degli atti e documenti di cui all'articolo 1, possono essere ottenute con procedimenti meccanici o fotografici — da specificarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro del tesoro ed il Ministro di grazia e giustizia — che presentino garanzia della riproduzione fedele dell'atto o documento ».

Pongo in votazione il primo comma nel testo approvato dal Senato.

(È approvato).

L'articolo 2 risulta pertanto così formulato.

« Le copie conformi totali o parziali degli atti e documenti di cui all'articolo 1, possono essere ottenute con procedimenti meccanici o fotografici — da specificarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro del tesoro ed il Ministro di grazia e giustizia — che presentino garanzia della riproduzione fedele dell'atto o documento.

Si applica alle copie conformi il disposto del secondo comma dell'articolo precedente.

All'ultima pagina della copia dell'atto o documento riprodotto deve essere apposta la indicazione del numero dei fogli impiegati per la copia e l'attestazione della conformità con l'originale, a cura del pubblico ufficiale autorizzato al rilascio delle copie ».

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione del disegno di legge: Utilizzazione dei materiali dei servizi automobilistici e di naviglio del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e dei materiali radiotelegrafici, telegrafici e telefonici dell'Amministrazione di pubblica sicurezza. (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato). (2754).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge 2754, già approvato dalla prima Commissione permanente del Senato, concernente l'utilizzazione

dei materiali dei servizi automobilistici e di naviglio del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e dei materiali radiotelegrafici, telegrafici e telefonici dell'Amministrazione di Pubblica Sicurezza.

Nell'assenza del relatore onorevole Berry, prego l'onorevole Sampietro Umberto di riferire sul provvedimento.

SAMPIETRO UMBERTO, *Relatore*. Onorevoli colleghi, il disegno di legge in esame è originato da una necessità pratica ed economica, nell'interesse dell'Erario e dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e da esigenze conseguenti al continuo, graduale ammodernamento dei materiali in dotazione a quel benemerito Corpo. È infatti necessario provvedere a tale ammodernamento senza incontrare oneri per il bilancio, liberando i depositi ed i magazzini da inutile materiale (ormai superato dall'evolversi della tecnica e non più convenientemente utilizzato, perché non più rispondente alle moderne esigenze, peraltro, non ancora inefficiente, così che non si verifica il caso della ordinaria alienazione per la normale usura) per mezzo della vendita — con il reintegro del ricavato al bilancio della suddetta amministrazione — o della permuta del materiale stesso.

A tal fine, il provvedimento all'esame prevede l'estensione all'Amministrazione del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza delle norme già in vigore per altre amministrazioni militari e per quella della guardia di finanza.

Non esistono, a mio avviso, impedimenti a che tali disposizioni vengano estese anche al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, che ha l'assoluta necessità — ai fini dell'espletamento del suo non facile né lieve servizio — di adeguarsi continuamente al progresso della tecnica e della scienza onde evitare di trovarsi, in partenza, in condizioni di inferiorità di mezzi nei riguardi di coloro che alla sicurezza e all'incolumità pubblica attentano.

Ritengo pertanto di proporre alla Commissione l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per l'Interno*. Il Governo si rimette alle decisioni della Commissione.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo unico:

« Le disposizioni contenute nella legge 27 dicembre 1953, n. 962, concernenti « autorizzazione a permutare e vendere materiali di arti-

glieria, automobilistici del genio, del commissariato, sanitari, navali ed aeronautici delle Amministrazioni militari e materiali dei servizi del naviglio ed automotociclistico del Corpo della guardia di finanza», richiamate in vigore con legge 20 giugno 1956, n. 614, sono estese — per due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge — anche ai materiali dei servizi automotociclistico e di naviglio del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e ai materiali destinati ai collegamenti radiotelegrafici, telegrafici e telefonici dell'Amministrazione di pubblica sicurezza».

Perché il disegno di legge consta di un solo articolo e non sono stati presentati emendamenti, sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Seguito della discussione delle proposte di legge di iniziativa del deputato Colitto: Ripristino della reversibilità della pensione a favore delle figlie nubili e dei maschi maggiorenni, inabili al proficuo lavoro e nullatenenti (96); dei deputati Cappugi ed altri: Reversibilità della pensione a favore delle vedove e degli orfani del personale militare sfollato che abbia contratto matrimonio dopo lo «sfollamento» (297); del deputato Scalia: Nuove norme sulla reversibilità delle pensioni ai familiari dei dipendenti civili e militari dello Stato (519); dei deputati Berlinguer ed altri: Norme di attuazione costituzionale in tema di reversibilità di pensioni (1137); dei deputati Dal Canton Maria Pia ed altri: Riconoscimento del diritto degli illegittimi orfani di impiegato civile alla pensione di reversibilità (886).

PRESIDENTE. Dovremmo proseguire ora nella discussione delle proposte di legge numeri 96, 297, 519, 1137, 886 rispettivamente degli onorevoli deputati Colitto; Cappugi ed altri; Scalia; Berlinguer ed altri; Dal Canton Maria Pia ed altri.

Senonché, come è noto agli onorevoli colleghi della Commissione, è stato approvato da parte del Consiglio dei Ministri un disegno di legge che regola l'intera materia e che secondo un'assicurazione scritta pervenutami stamane dal Ministro del tesoro, verrà presentato al più presto al Parlamento. Ritengo, quindi, che gli onorevoli colleghi siano d'accordo con me sul rinvio della discussione.

TOZZI CONDIVI, *Relatore*. Concordo sulla necessità di un rinvio, ma, come relatore, ri-

badisco il voto già espresso dalla nostra Commissione affinché il disegno di legge governativo sia presentato alla Camera dei Deputati. Questo nostro voto è già stato illustrato al Presidente della Camera.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che la discussione è rinviata ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Modifica dell'articolo 243 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni, concernente anticipazioni di fondi per il pagamento degli stipendi. (Modificato della I Commissione permanente del Senato). (2573-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2573 - B sulla « Modifica dell'articolo 243 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni, concernente anticipazione di fondi per il pagamento degli stipendi ».

Il disegno di legge, già approvato dalla nostra Commissione, ci ritorna modificato dal Senato.

Ha facoltà di riferire il relatore onorevole Tozzi Condivi.

TOZZI CONDIVI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, noi approvammo, a suo tempo, la proposta di legge n. 2573 che estendeva a carico dei ricevitori delle esattorie provinciali l'onere già imposto agli esattori comunali, di soddisfare, nonostante la mancanza di fondi di cassa, agli ordini di pagamento relativi agli stipendi del personale, e portava, contemporaneamente, da due a tre rate dei proventi, il limite entro il quale l'esattore era tenuto a fare dette anticipazioni.

Ora il Senato ha ritenuto di ripristinare il limite delle due rate, e il fatto ha una certa importanza in quanto incide sulle possibilità dell'amministrazione provinciale di far fronte ai propri impegni per gli stipendi al personale. Non sono in grado di enunciare le ragioni specifiche che hanno portato il Senato a tale decisione, in quanto non risultano dal testo stenografico della riunione della Commissione competente dell'altro ramo del Parlamento. In esso è detto semplicemente che il relatore ritiene opportuno ritornare all'originario testo per quanto concerne il numero delle rate.

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 APRILE 1957

Dato che la nuova legge è attesa dalle amministrazioni provinciali non so se convenga rinviare nuovamente al Senato — provocando un nuovo ritardo nell'approvazione — oppure approvare il disegno di legge con la modifica apportata dall'altro ramo del Parlamento.

GIANQUINTO. Chiedo il rinvio della discussione per sollecitare il parere della IV Commissione Finanze e tesoro, in dipendenza della modifica apportata dal Senato al testo da noi approvato.

PUGLIESE, Sottosegretario di Stato per l'Interno. L'innovazione sostanziale creata con l'approvazione da parte della Camera di questo disegno di legge consisteva nella possibilità da parte dell'esattore comunale o provinciale di percepire per le sue anticipazioni un interesse non inferiore a quello previsto dal cartello bancario. Per quanto riguarda la misura limite dell'anticipazione, penso (non ho elementi precisi mancando il verbale stenografico del Senato) che il motivo che ha indotto il Senato a tornare al limite delle due rate sia quello di non appesantire la situazione stessa dell'esattore.

TOZZI CONDIVI, Relatore. Ritengo che ugualmente pesante risulti la situazione dell'amministrazione della Provincia da questa minore possibilità di anticipazione, con la differenza che l'esattore ha sempre delle possibilità maggiori e più elastiche che non l'amministrazione provinciale. Ad ogni modo sono d'accordo per il rinvio.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Titomanlio Vittoria e Cappugi: Modifica alla legge 26 febbraio 1952, n. 67, sullo stato giuridico dei salariati dello Stato. (1129).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge n. 1129 d'iniziativa degli onorevoli Titomanlio Vittoria e Cappugi, concernente la modifica alla legge 26 febbraio 1952, n. 67 sullo stato giuridico dei salariati dello Stato.

Comunico che la IV Commissione permanente (Finanze e tesoro) non ha ancora espresso il prescritto parere e che i proponenti hanno elaborato un nuovo testo che tiene conto di alcuni suggerimenti forniti dal Governo.

Il relatore, onorevole Sensi, ha facoltà di svolgere la relazione.

SENSI, Relatore. Posso anzitutto assicurare gli onorevoli colleghi che le variazioni al testo, proposte dagli stessi proponenti, non comportano mutamenti nella sostanza del provvedimento.

Come tutti sanno, la legge 26 febbraio 1952, n. 67, sullo stato giuridico dei salariati dello Stato, all'articolo 39 fa divieto di assumere personale salariato non di ruolo, e tale divieto è statuito in termini assoluti.

Ora accade che il personale salariato di mestiere che lascia il servizio presso gli stabilimenti militari, viene attualmente sostituito da maestranze non tecnicamente preparate tanto che i proponenti della legge si preoccupano per la previsione di una crisi da essi definita, addirittura, grave.

Sin'ora si è cercato di ovviare a questo inconveniente attraverso la facoltà prevista dall'articolo 3 della vigente legge sullo stato giuridico, assumendo personale salariato giornaliero per un periodo di 90 giorni, rinnovando il contratto alla scadenza. Dal primo marzo 1952 ad oggi — affermano i proponenti — importanti lavorazioni sarebbero state affidate a questi salariati giornalieri: appare, pertanto, evidente la necessità di riconoscere la qualifica di « salariati temporanei » ai salariati giornalieri con mansioni di specializzati che abbiano prestato servizio per oltre 90 giorni.

Affermano i proponenti che il provvedimento sarebbe molto opportuno in quanto varrebbe ad eliminare, almeno in parte, gli inconvenienti provocati dalla mancanza di operai specializzati nell'Esercito ed inoltre perché darebbe agli operai un minimo di garanzia di stabilità al quale aspirano e ovviamente, il riconoscimento di legittimi diritti come, per esempio, il trattamento di quiescenza. Naturalmente la proposta di legge indica la copertura dell'onere relativo, ai sensi del precetto costituzionale.

Fin qui la proposta di legge. Devo dire che esiste in realtà una situazione di carenza nelle lavorazioni a seguito del notevole esodo del personale temporaneo per limiti di età, sfollamento, ecc. Posso rilevare che nel Ministero della Difesa-Esercito annualmente 2.000 unità cessano dal servizio, mentre 5.000 unità hanno lasciato volontariamente il servizio stesso. Ne consegue una carenza negli stabilimenti degli Enti militari e la necessità di un provvedimento di legge che consenta l'immissione di mano d'opera specializzata al fine di evitare l'aggravarsi degli inconvenienti lamentati.

Devo aggiungere, ancora, che questi operai, se assunti regolarmente alle dipendenze

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 APRILE 1957

dello Stato, costerebbero allo Stato meno di quanto ad esso costino attualmente come giornalieri, almeno secondo i conteggi che in proposito ha fatto il signor Ubaldo Mora, segretario provinciale dei lavoratori di Bologna il quale — e gli lascio intera la responsabilità di quanto asserisce — riesce a dimostrare come, sistemando specialmente i celibi (corrispondenti al 50 per cento degli operai), si otterrebbe un miglioramento notevole nella situazione degli specializzati e lo Stato realizzerebbe una economia.

In ultimo, devo far presente che queste istanze sarebbero talmente fondate da determinare un recente disegno di legge governativo pressoché analogo. Intanto la IV Commissione non si è pronunciata e quindi bisognerà rinviare la discussione.

Gli stessi proponenti hanno modificato il primitivo progetto di legge, suddividendo l'unico, originario articolo in tre distinti articoli e richiedendo la « prova d'arte » per questi operai temporanei, il che mi sembra giusto e legittimo, sicché sarei disposto a far miei questi emendamenti.

PRESIDENTE. Ritengo che a questo punto, nell'attesa del nuovo testo e del parere della IV Commissione, si debba rinviare la discussione ad altra seduta.

LUCIFREDI. Sono d'accordo sul rinvio, anche perché sia sentito il parere della IV Commissione Finanze e tesoro.

Chiedo che quando la proposta di legge sarà discussa dalla nostra Commissione, sia presente alla nostra seduta il rappresentante del Governo per la riforma dell'Amministrazione, perché la materia fu trattata, a suo tempo, in sede governativa e sarebbe interessante conoscere non solo se, come dice il relatore, sia stato predisposto un disegno di legge governativo per regolare questa materia — il che ci tranquillizzerebbe — ma anche qualche altro dato, credo opportuno, per illuminare la Commissione sulla situazione del personale e sull'opportunità della sua sistemazione, altrimenti riesce molto difficile prendere in considerazione una materia così delicata.

GIANQUINTO. Siamo d'accordo sul rinvio.

CAPPUGI. Mi associo alle argomentazioni dell'onorevole Lucifredi perché, effettivamente, esiste un provvedimento predisposto dal Ministero della Difesa per quanto riguarda la sistemazione di questo personale. Chiedo soltanto che, contestualmente a questo disegno di legge governativo, venga esaminata anche la nostra proposta.

TOZZI CONDIVI. Aggiungo per parte mia che ritengo che a questo argomento sia con-

nessa la proposta di legge n. 2145, nella quale si parla di salariati e della legge del 1952. Quindi anche la 2145 dovrebbe essere tenuta presente in sede di discussione di questo argomento.

VALANDRO GIGLIOLA. Ritengo che prima di discutere queste proposte di legge debba essere sentito anche il parere della V Commissione permanente (Difesa).

PRESIDENTE. Se non vi sono altre obiezioni, può rimanere stabilito il rinvio della discussione ad una prossima seduta.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Costituzione dei comitati per l'amministrazione separata dei beni civici frazionali. (Modificato dalla I Commissione permanente del Senato). (2319-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dalla nostra Commissione nella seduta del 28 novembre 1956 e modificato dal Senato, sulla costituzione dei Comitati per l'amministrazione separata dei beni civici frazionali.

Nell'assenza del relatore onorevole Giraud, prego l'onorevole Bubbio di riferire sulle modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento.

BUBBIO, *Relatore*. Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, la nostra Commissione approvò questo disegno di legge nella seduta del 28 novembre 1956, dopo una lunga discussione.

La I Commissione del Senato, si può dire, ha approvato in pieno il testo della Camera, apportandovi solamente due modifiche. La prima — all'articolo 2 — è di carattere formale, e sopprime l'inciso: « ... preferibilmente con membri non interessati alla elezione... » relativo ai membri che dovrebbero comporre il seggio. Francamente non si può non riconoscere che questa dizione fosse per lo meno inopportuna in quanto tutti i cittadini della frazione essendo elettori, hanno diritto a far parte del seggio elettorale, anche se la nostra Commissione l'aveva inserita nel lodevole intento di svincolare da questa funzione coloro che erano interessati alle elezioni.

Conseguentemente, ritengo che si possa, senz'altro, approvare l'emendamento introdotto dal Senato all'articolo 2.

All'articolo 4, l'altro ramo del Parlamento ha apportato, invece, un emendamento aggiuntivo precisando che, ad elezioni avvenute, il Sindaco convoca gli eletti entro 30 giorni dalla loro proclamazione per la elezione tra

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 APRILE 1957

di essi ed a scrutinio segreto, del Presidente del Comitato. La nostra Commissione aveva ommesso questa parte perché intuitiva; ad ogni modo, se il Senato ha ritenuto necessario precisare, la sua decisione non può trovarci che consenzienti.

Pertanto invito gli onorevoli colleghi ad approvare il provvedimento con le modifiche apportate dal Senato.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento.

COLITTO. Sono d'accordo col relatore sull'opportunità delle due modifiche apportate dal Senato al testo approvato da questa Commissione. Mi auguro, pertanto, che questo disegno di legge sia senz'altro approvato e divenga presto operante.

GIANQUINTO. Anche noi siamo favorevoli.

PUGLIESE, Sottosegretario di Stato per l'Interno. Il Governo è favorevole. Il principio, in un primo tempo approvato da questa Commissione, che i componenti del seggio elettorale non dovessero essere interessati all'elezione, è giusto, ma non ha significato in una legge come questa; perciò il Governo è d'accordo con la soppressione operata dal Senato, come è d'accordo sull'aggiunta all'articolo 4.

PRESIDENTE. All'articolo 2, l'ultimo comma, nel testo approvato dalla nostra Commissione, recitava come segue:

« Con lo stesso decreto, il Prefetto fissa le norme procedurali relative alla formazione delle liste, mediante stralcio da quelle elettorali del comune, alla composizione del seggio, preferibilmente con membri non interessati alla elezione, alla manifestazione segreta del voto, ed alle operazioni pubbliche di scrutinio, nonché ogni altra norma atta, in genere, ad assicurare il regolare svolgimento delle elezioni, osservando, in quanto applicabili, le norme relative alle elezioni dei consigli comunali nei comuni fino a 10.000 abitanti ».

Il Senato ha così modificato il comma in esame:

« Con lo stesso decreto, il Prefetto fissa le norme procedurali relative alla formazione delle liste, mediante stralcio da quelle elettorali del comune, alla composizione del seggio, alla manifestazione segreta del voto, ed alle operazioni pubbliche di scrutinio, nonché ogni altra norma atta, in genere, ad assicurare il regolare svolgimento delle elezioni, osservando in quanto applicabili, le norme relative alle elezioni dei consigli comunali nei comuni fino a 10.000 abitanti ».

Poiché nessuno chiede di parlare pongo in votazione il comma nella formulazione del Senato.

(È approvato).

L'articolo 2 rimane, pertanto, così formulato:

« Per la costituzione del Comitato di cui alla presente legge, il prefetto, sentiti la Giunta provinciale amministrativa e il commissario regionale per gli usi civici, convoca, con proprio decreto, gli elettori di cui all'articolo 1.

Ogni elettore vota per quattro candidati.

Con lo stesso decreto, il Prefetto fissa le norme procedurali relative alla formazione delle liste, mediante stralcio da quelle elettorali del comune, alla composizione del seggio, alla manifestazione segreta del voto, ed alle operazioni pubbliche di scrutinio, nonché ogni altra norma atta, in genere, ad assicurare il regolare svolgimento delle elezioni, osservando in quanto applicabili, le norme relative alle elezioni dei consigli comunali nei comuni fino a 10.000 abitanti ».

Il Senato ha poi approvato il seguente comma aggiuntivo all'articolo 4:

« Il sindaco convoca gli eletti entro 30 giorni dalla proclamazione per la elezione, tra di essi, ed a scrutinio segreto, del Presidente del comitato. L'elezione si effettua a maggioranza relativa; in caso di parità di voti è eletto il più anziano di età ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'articolo 4 rimane pertanto così formulato:

« Il sindaco pubblica i risultati della elezione per gli otto giorni successivi a quello della proclamazione degli eletti, e nel contempo li notifica agli stessi, dandone comunicazione al Prefetto della provincia.

Entro 30 giorni dalla proclamazione degli eletti, gli elettori e il consiglio comunale possono proporre ricorso alla Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale avverso le operazioni e i risultati elettorali, e per motivi di ineleggibilità. Il ricorso deve essere presentato e notificato a norma degli articoli 74 e 75 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, modificati dall'articolo 43 della legge 23 marzo 1956, n. 136.

Il sindaco convoca gli eletti entro 30 giorni dalla proclamazione per la elezione, tra di essi ed a scrutinio segreto, del Presidente del comitato. L'elezione si effettua a maggioranza

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 APRILE 1957

relativa; in caso di parità di voti è eletto il più anziano di età.

Il disegno di legge sarà posto in votazione a scrutinio segreto al termine della seduta.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico i risultati della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Redazione a macchina e riproduzione fotografica degli atti pubblici » (*Modificato dalla I Commissione permanente del Senato*) (2655-B):

Presenti e votanti	38
Maggioranza	20
Voti favorevoli	37
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

« Utilizzazione dei materiali dei servizi automobilistici e di naviglio del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e dei materiali radio-telegrafici, telegrafici e telefonici della Amministrazione di pubblica sicurezza » (*Approvato dalla I Commissione permanente del Senato*) (2754):

Presenti e votanti	38
Maggioranza	20
Voti favorevoli	37
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

« Costituzione dei comitati per l'amministrazione separata dei beni civici frazionali » (*Modificato dalla I Commissione permanente del Senato*) (2319-B):

Presenti e votanti	38
Maggioranza	20
Voti favorevoli	37
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione.

Almirante, Bartesaghi, Berry, Borellini Gina, Bubbio, Calandrone Giacomo, Cappugi, Clocchiatti, Colitto, Conci Elisabetta, Corbi, Corona Achille, Cotellessa, Delcroix, De Vita, Elkan, Farini, Ferri, Gaspari, Gianquinto, Girauda, Gullo, Jacometti, Lombardi Ruggero, Lucifredi, Luzzatto, Manzini, Marazza, Marilli, Pelosi, Pertini, Sampietro Umberto, Schiavetti, Sensi, Tarozzi, Tozzi Condivi, Valandro Gigliola, Viviani Luciana.

La seduta termina alle 10,45.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI